



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DI PARTE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 12, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 AL PERSONALE DIRIGENZIALE – ANNO 2006 – QUOTA RESIDUA DEL 20%

La delegazione di parte pubblica dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto del 27 maggio 2008

e

le sottoscritte organizzazioni sindacali

Visto l'articolo 92, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso i benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, anche al personale in servizio presso l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro;

Vista la deliberazione n. 6 del 12 luglio 2006, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ISPESL, con la quale sono state rese disponibili, per l'anno 2006, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 92, comma 12, della legge n. 388 del 2000, le risorse per l'attribuzione dei predetti benefici in favore del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale in posizione di comando presso l'Istituto;

Visto l'accordo integrativo, di livello nazionale, per la determinazione dei criteri generali di ripartizione dei benefici previsti dalla legge n. 388 del 2000, riferito all'esercizio 2006, da corrispondersi nell'anno 2007, sottoscritto in data 26 e 27 luglio 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 di detto accordo con i quali è stabilito, rispettivamente, di attribuire l'80% delle risorse destinate al finanziamento dei benefici in questione secondo criteri perequativi ed il restante 20% secondo criteri incentivanti;

Visto l'accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, per la disciplina del trattamento economico accessorio, delle opportunità di sviluppo professionale del personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III per l'anno 2007, e per la ripartizione di parte dei benefici previsti dalla legge n. 388 del 2000, riferiti all'esercizio 2006 e da corrispondersi nell'anno 2007, sottoscritto il 9 novembre 2007, in particolare gli articoli 29 e 30 con cui sono stati attribuiti parte dei benefici in questione (80%) al personale dipendente;

Considerato che occorre procedere - dopo aver ripartito con il predetto accordo integrativo l'80% delle risorse stanziare - il restante 20% da attribuire secondo criteri incentivanti;

Ritenuto di completare l'applicazione dell'articolo 92, comma 12, della legge n. 388 del 2000, per l'anno 2006, in riferimento al personale dirigenziale, in applicazione degli atti innanzi richiamati e in osservanza di quanto indicato nella nota prot. n. 0163136 del 13 dicembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Personale destinatario dei benefici)

1. I benefici di cui all'articolo 92, comma 12, della legge n. 388 del 2000, limitatamente al 20% (euro 18.762,98) delle risorse destinate al finanziamento degli stessi, sono corrisposti al personale dirigente di prima e seconda fascia, in servizio presso l'Istituto, secondo il criterio specificato nell'articolo 2 del presente accordo.

Art. 2

(Somme da distribuire e criterio di ripartizione dei benefici)

1. Le somme da destinare al personale di cui all'articolo 1, ricavate nell'ambito del 20% delle risorse destinate al finanziamento dei benefici in parola con la delibera n. 6 del 12 luglio 2006 del Consiglio di amministrazione, è pari a euro 18.762,98.
2. Le quote *pro capite* da assegnare a ciascun dirigente sono calcolate sulla base del trattamento economico fondamentale e sono indicate nella tabella di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente accordo.
3. Ai fini dell'attribuzione a titolo di incentivazione delle quote di cui al comma precedente, il Direttore del Dipartimento di appartenenza dei dirigenti di seconda fascia, redige una circostanziata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti nell'anno 2006, dalla quale si evidenzia in particolare l'incremento di produttività rispetto all'anno 2005. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di uno dei seguenti punteggi: 0, 1, 2. I dirigenti valutati 0 non percepiscono alcuna somma; i dirigenti valutati 1 percepiscono il 50% della quota indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1; i dirigenti valutati 2 percepiscono il 100% della quota stessa.
4. La valutazione del Direttore di Dipartimento, e dei dirigenti attualmente privi del Direttore del Dipartimento, perché cessato dal servizio, è effettuata dal S. Commissario Straordinario.
5. La valutazione del Direttore del Dipartimento di appartenenza dei dirigenti di seconda fascia è effettuata successivamente alla valutazione dei dirigenti medesimi.

6. Le eventuali somme residue derivanti dall'applicazione del presente accordo, sono ripartite fra il personale destinatario dei benefici, proporzionalmente agli importi indicati nell'allegato 1, tenuto conto delle valutazioni e della disciplina prevista al comma 3.

Roma, 6 agosto 2008

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Commissario Straordinario

Il S. Commissario Straordinario

PER LE OO.SS:

FIR CISL

UILPA UR AFAM

FLC CGIL

ANPRI

RISORSE DESTINATE AI BENEFICI EX LEGGE N. 388 DEL 2000 – ANNO 2006

Qualifica	Importo base per unità	Importo per unità (20% importo base)
Dirigente prima fascia	€ 7.612,30	€ 1.522,46
Dirigente seconda fascia	€ 7.442,96	€ 1.488,59